#### **REPUBBLICA ITALIANA**

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

#### II TRIBUNALE DI SALERNO

Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Simona D'Ambrosio, ha emesso la seguente:

#### **SENTENZA**

nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 9450 dell'anno 2014 avente ad oggetto *"opposizione a decreto ingiuntivo"* 

### TRA

in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv.
presso il cui studio elettivamente domicilia, in
Opponente
CONTRO
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, in persona del legale rapp.te p.t.
rappresentata e difesa, giusta
n.1
Opposto
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta
mandato in atti, dagli Avv.ti sia
congiuntamente che disgiuntamente, unitamente ai quali è elettivamente
domiciliata presso il loro studio in

# Svolgimento del processo e motivi della decisione

Preliminarmente si osserva che la presente sentenza viene redatta applicando gli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo novellato con legge 18.06.2009 n. 69, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 19.06.2009, entrata in vigore il 04.07.2009, in quanto le predette disposizioni sono immediatamente applicabili anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della novella (cfr. art. 58 l. n. 69/09, che detta le disposizioni transitorie).

ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2135/2014 emesso in favore della Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., deducendo: la violazione genetica del tasso soglia del conto corrente ordinario intrattenuto dalla stessa presso l'istituto opposto; l'inesistenza di valido contratto di apertura di credito in conto anticipi e la gestione arbitraria delle operazioni di credito sul conto c.d. anticipi da parte della banca; la carenza di prova scritta e inidoneità *ex lege* della documentazione prodotta nella procedura monitoria. Alla luce di ciò, chiedeva dichiararsi nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, proponendo domanda riconvenzionale di condanna della B.N.L. alla restituzione, a proprio favore, di tutte le somme indebitamente addebitate e/o riscosse nel corso dei rapporti posti alla base della pretesa monitoria, con vittoria di spese di giudizio.

Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. eccependo l'assoluta infondatezza delle pretese di controparte, chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese di lite.

Instaurato il contraddittorio ed espletata CTU contabile, nelle more, con comparsa del 5.3.2019 si è costituita in giudizio ex art. 111 c.p.c. la società Juno 1 S.r.l. e per essa, quale mandataria, la Prelios Credit Servicing SpA, deducendo di essersi resa cessionaria di un portafoglio di crediti pecuniari della Banca Nazionale del Lavoro SpA per effetto di un contratto di cessione di crediti in blocco, concluso in data 18.7.2018 ai sensi del combinato disposto degli artt.1 e 4 della L.130/1999 del 30.4.1999, comprendente anche il credito azionato dalla banca cedente nei confronti della.

Dopo numerosi rinvii disposti d'ufficio e mutamento del giudice relatore, solo all'udienza del 26.11.2021 – celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta - questo giudice aveva contezza per la prima volta del presente fascicolo e, fatte precisare le conclusioni dalle parti, la causa veniva trattenuta a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.

**2.** In via preliminare va dato atto che vi è carenza di legittimazione attiva dell'interventrice *ex* art. 111 c.p.c.

Invero, con comparsa di costituzione del 5.3.2019 si costituiva nel presente giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la società Juno 1 S.r.l. e per essa, quale mandataria, la Prelios Credit Servicing SpA, deducendo di essere divenuta titolare "pro soluto" di un portafoglio di crediti pecuniari di Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione; operazione in forza della quale la stessa, subentrata al predetto Istituto nei rapporti di credito vantati nei confronti dei debitori, con ogni accessorio e garanzia connessi, sarebbe stata, pertanto, titolata a sostituirsi alla cedente B.N.L. S.p.a. nel presente procedimento.

Ebbene, occorre a tal proposito rammentare che il soggetto cessionario di un credito, intervenuto in un giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c., ha l'onere di provare la propria legittimare attiva; onere che, come più volte ribadito da copiosa giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, non può ritenersi assolto a mezzo dell'allegata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione di crediti in blocco. Va, infatti, evidenziato che la funzione di detta pubblicazione è quella di assolvere alla notifica dell'intervenuta cessione al debitore ceduto di cui all'art. 1264 c.c., ai fini quindi dell'efficacia dell'atto, ma non è di per sé prova della cessione medesima, che deve essere sempre provata documentalmente mediante l'allegazione del relativo contratto. Invero, in proposito di cartolarizzazione del credito, la società cessionaria, che agisce per ottenere l'adempimento da parte del debitore ceduto, è tenuta a dare la prova del contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito, per il quale essa agisce, è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato. Tale prova è imprescindibile poiché chi si afferma successore della parte

originaria, ha l'onere di fornire la prova documentale della sua legittimazione e, quindi, dell'effettività della cessione del credito.

L'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non è da solo sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo al cessionario del credito, che è, pertanto, tenuto, lo si ribadisce, a documentare, *ab origine*, che il credito per il quale agisce è compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco giacché, in ogni fattispecie di cessione di crediti, il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione.

La verifica della legittimazione attiva del ricorrente, quale presupposto imprescindibile, implica l'accertamento della qualità di creditore ed impone una valutazione, seppur incidentale, tesa a verificare una condizione dell'azione, indispensabile per potersi dare corso ad una pronuncia nel merito della domanda. Dalla documentazione allegata alla produzione di parte intervenuta, tuttavia, si rinviene la sola copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 85 del 24.7.2018 - foglio inserzioni - (cfr. all.to 5 all'atto di intervento ex art. 111 c.p.c.) e non anche di copia dello specifico contratto di cessione avente ad oggetto il credito per cui è causa. Peraltro dalla stessa Gazzetta non è dato comprendere se il credito vantato nei confronti di parte opponente sia o meno ricompreso nell'ambito della cessione oggetto di pubblicazione in considerazione della genericità delle formule ivi utlizzate -"tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. derivanti da contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, e sconfinamenti di conto corrente **sorti nel** periodo compreso tra 1982 e 2016, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 - e della ampiezza dell'arco temporale entro il quale sono collocati i rapporti oggetto di cessione.

Questa mancanza documentale necessaria ai fini della verifica della titolarità del credito comporta l'accoglimento dell'opposizione spiegata e, di conseguenza, la revoca del decreto ingiuntivo n. 2135/2014, reso dal Tribunale di Salerno in data 8.7.2014.

**3.** Quanto alla domanda riconvenzionale avanzata da parte opponente con la quale quest'ultima chiede la restituzione di tutte le somme indebitamente addebitate e/o riscosse dalla B.N.L. S.p.a., con particolare riferimento alle

clausole concernenti l'anatocismo, gli interessi ultralegali, le spese di gestione, le c.m.s. e tutti gli altri addebiti applicati dalla banca, si osserva che la stessa risulta del tutto sfornita di prova.

Occorre a questo punto precisare che, in tema di riparto dell'onere allegatorio e probatorio va ribadito che, nel caso di domanda di accertamento negativo anche in ipotesi senza azione di ripetizione di indebito, l'onere allegatorio e probatorio grava esclusivamente sul correntista in relazione all'intero periodo dedotto in giudizio (arg. ex Cass. 20693/2016, in tema di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. in caso di pattuizioni in ipotesi invalide, ma il principio è valido in generale anche per le azioni di accertamento: "Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non provato l'intero andamento di un rapporto ultraventennale, avendone il correntista, gravato del corrispondente onere per aver agito ex art. 2033 c.c., prodotto, tardivamente, solo alcuni estratti conto in aggiunta a quelli relativi all'ultimo decennio depositati dalla banca, non risultando nemmeno incontroverso il saldo ad una determinata data)"). Dunque, nel caso di accertamento, su domanda del correntista, del saldo del conto corrente ad una certa data, senza ovvero con domanda di ripetizione di indebito in caso di chiusura del conto, l'onere allegatorio e probatorio grava esclusivamente sull'attore ex art. 2697 c.c., che appunto deve allegare analiticamente le voci di indebita appostazione in conto (c.d. onere di contestazione specifica, non essendo sufficiente riportare meri orientamenti dottrinari o giurisprudenziali) e deve produrre tutti gli estratti

conto relativi all'intera durata del rapporto (cfr. anche Cass. 21597/2013; Cass. 9201/2015; Cass. 24948/2017). Va pertanto ribadito che la rideterminazione in sede giudiziaria del saldo del conto corrente non può che avvenire attraverso la produzione, il cui onere grava su chi agisce, dei relativi estratti conto a partire dalla data dell'apertura del conto, così da avere dati contabili certi in ordine alle operazioni registrate, a meno che non vi sia un saldo iniziale ritenuto incontestato dalle parti.

Ebbene, nel caso di specie, parte opponente non ha fornito alcuna prova delle presunte violazioni poste in essere ai propri danni da parte della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., non avendo depositato in giudizio né il contratto di conto corrente né i relativi estratti, analitici e scalari, sebbene ne fosse onerata ai sensi degli artt. 2697, comma 1, cod. civ. e 115 c.p.c.

La documentazione versata in atti dalla appare, infatti, lacunosa e inidonea alla ricostruzione dell'esatto dare-avere tra le parti, non potendo a ciò sopperire nemmeno l'eventuale deposito della detta documentazione ad opera della banca opposta, ragione per la quale risulta inammissibile anche la domanda di rimessione sul ruolo della causa per la rinnovazione/integrazione della CTU, la quale risulterebbe, per quanto detto, meramente esplorativa. Pertanto la domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. alla restituzione di tutte le somme indebitamente addebitate e/o riscosse è sfornita di qualsiasi supporto probatorio e va quindi rigettata.

Le spese processuali meritano di essere integralmente compensate in considerazione della soccombenza reciproca ai sensi dell'art. 92 comma II c.p.c., così come le spese di CTU, le quali vengono poste definitivamente a carico di entrambe le parti.

# PQM

Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione avverso il decreto ingiuntivo n. 2135/2014 emesso dall' intestato Tribunale, così provvede:

- 1) dichiara la carenza di legittimazione attiva in capo all'interventrice ex art. 111 c.p.c. e, per l'effetto, accoglie la spiegata opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 2135/2014;
- 2) rigetta la domanda riconvenzionale;
- 3) compensa integralmente le spese processuali;
- 4) pone le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti. Così deciso in Salerno in data 28.2.2022

Il Giudice

Dott.ssa Simona D'Ambrosio